



04767-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO - Presidente -

Sent. n. sez. 1164/2022

GIACOMO ROCCHI

UP - 23/09/2022

GIUSEPPE SANTALUCIA

- Relatore -

R.G.N. 9114/2022

GIORGIO POSCIA

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

(omissis)

avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
PIERGIORGIO MOROSINI,

che ha concluso, intervento per iscritto ai sensi della normativa emergenziale, con la  
richiesta di rigetto di tutti i ricorsi.

## Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato:

- (omissis) , per i reati di cui al capo G), specificamente per i delitti di incendio e di danneggiamento in concorso, commessi dando fuoco ad uno dei materassi della camerata della sezione C del terzo piano della Casa di reclusione di Milano Opera, in cui erano detenuti, e distruggendo sedie e tavolo nonché tutte le vetrate di una saletta, in Milano il 9 marzo 2020.
- (omis (omissis) per i reati di cui ai capi E) e G), specificamente per il delitto in concorso di resistenza al personale di Polizia penitenziaria che voleva impedire ai detenuti, e quindi anche all'imputato, di uscire dalla sezione C del quarto piano della Casa di reclusione di Milano Opera, resistenza attuata tentando di sfondare il cancello con il carrello del vitto e lanciando oggetti contro i pubblici ufficiali; e per il delitto in concorso di incendio, commesso dando fuoco ad uno dei materassi della camerata della sezione C del terzo piano della Casa di reclusione di Milano Opera, in cui era detenuto, con la distruzione di sedie e tavolo nonché di tutte le vetrate di una saletta, in Milano il 9 marzo 2020.
- (omi: (omissis) per i reati di cui ai capi A) e B), specificamente per il delitto in concorso di resistenza al personale di Polizia penitenziaria che voleva impedire ai detenuti, e quindi anche all'imputato di uscire dalla sezione A del quarto piano della reclusione di Milano Opera, resistenza attuata tentando di sfondare il cancello con il carrello del vitto e minacciando di morte i pubblici ufficiali; e per il delitto in concorso di danneggiamento delle sedie e del tavolo delle celle della sezione, in Milano il 9 marzo 2020.
- (omissis) (omissis) er i capi C) e D), specificamente per il delitto in concorso di resistenza al personale di Polizia penitenziaria che voleva impedire ai detenuti, e quindi anche all'imputato, di uscire dalla sezione B del quarto piano della reclusione di Milano Opera, resistenza attuata minacciando di morte i pubblici ufficiali e spruzzando al loro indirizzo del liquido urticante; e per il delitto in concorso di danneggiamento delle sedie e del tavolo delle celle della sezione, nonché tutte le vetrate, in Milano il 9 marzo 2020.
- (omis (omissis) per il reato di cui al capo G), specificamente per il delitto in concorso di incendio, commesso dando fuoco ad uno dei materassi della camerata della sezione C del terzo piano della Casa di reclusione di Milano

Opera, in cui era detenuto, con la distruzione di sedie e tavolo nonché di tutte le vetrate di una saletta, in Milano il 9 marzo 2020.

2. I fatti si riferiscono al contesto di proteste inscenate dai detenuti, anche presso la Casa di reclusione di Milano Opera, in ragione delle limitazioni ai colloqui e di altre misure adottate in relazione ai protocolli per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

La Corte di appello ha anzitutto rigettato il motivo di appello di (omissis) relativo al mancato riconoscimento della legittimità dell'impedimento del difensore per l'udienza preliminare del 25 febbraio 2021, dovuto a concorrente impegno professionale. Ha a tal fine rilevato che il giudizio dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano era iniziato prima rispetto a quello instaurato nell'altra sede giudiziaria e ha concluso che legittimamente è stata data priorità al giudizio milanese. Il difensore avrebbe pertanto dovuto richiedere all'altra Autorità giudiziaria il rinvio per legittimo impedimento.

Ha quindi rigettato l'eccezione relativa al diniego del giudice dell'abbreviato di perizia psichiatrica perché ha condiviso l'assunto che dagli atti non si rilevano gli elementi di fatto che rendono necessario l'accertamento.

La Corte di appello ha poi preso in esame gli altri motivi, spiegando le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente, nel caso in esame, il delitto di incendio e non altro meno grave reato e ha dato conto della adeguatezza delle pene irrogate dal giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.

3.1. Il difensore di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Dalle prove in atti emerge che l'imputato non volle cagionare un incendio ma esso fu una conseguenza non voluta della sua condotta di danneggiamento e pertanto il fatto doveva essere qualificato non ai sensi dell'art. 423 ma ai sensi dell'art. 424 cod. pen.

3.2. Il difensore di (omissis), che ha articolato più motivi.

3.2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 25 febbraio 2021, con la quale non fu accolta la richiesta di legittimo impedimento per concomitante impegno professionale in forza dell'illegittimo principio per il quale rileva, in senso preclusivo all'accoglimento della richiesta, il fatto che il processo nel quale si chiede il rinvio sia iniziato prima dell'altro rispetto al quale si fa valere l'impegno professionale. Il difensore scelse di adempiere l'altro impegno professionale in forza del principio oggettivo della maggiore gravità del reato in quella sede contestato all'assistito. Ma, anche a voler seguire il principio della

anteriorità cronologica, il difensore avrebbe dovuto dare priorità all'altro impegno perché il relativo procedimento era iniziato prima.

3.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione del rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza del 25 febbraio 2021 con la quale è stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una perizia psichiatrica dell'imputato. La Corte di appello non ha motivato il rigetto, nonostante la copiosa documentazione in atti che attesta che l'imputato soffre di un disturbo della personalità con marcato discontrollo degli impulsi, che scema la sua capacità di intendere e di volere.

3.3. Il difensore di (omissis) (omissis) ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha risposto alle doglianze difensive. La giovane età del ricorrente, la sua resipiscenza, il suo leale comportamento processuale, il suo minimo contributo al fatto di reato sono circostanze che dovevano essere considerate nella determinazione della pena e per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3.4. Il difensore di (omissis) (omissis) ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione della pena. La Corte di appello non ha dato risposta ai rilievi difensivi. Nella condotta del ricorrente sono rinvenibili plurimi elementi che inducono a ritenere che la pena irrogata sia eccessiva.

3.5. Il difensore di (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) ha articolato più motivi.

3.5.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità di (omissis) (omissis) per il reato di incendio. La Corte di appello non ha considerato che, dopo pochi minuti dallo sviluppo del fuoco, gli agenti di Polizia si adoperarono per spegnerlo e riuscirono a sedarlo. Non si verificò pertanto una diffusione irrefrenabile di fiamme ma solo un fuoco, spento in pochi minuti.

3.5.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità di (omissis) (omissis) per il reato di incendio. A meno di non voler ritenere che avesse accettato di morire tra le fiamme del rogo, i detenuti che appiccarono il fuoco, e tra costoro l'imputato, non poterono volere che si sviluppasse un incendio dentro la sezione in cui erano reclusi senza alcuna via di fuga.

3.5.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena ed esclusione della recidiva per (omissis) (omissis) che ha risarcito il danno all'Amministrazione e ha commesso un fatto che può definirsi isolato rispetto ad altri reati commessi in passato, perché dettato da una situazione di tensione crescente dovuta all'epidemia.

3.5.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena ed esclusione della recidiva per (omissis) (omissis). Il giudice ha determinato la pena movendo da una base sensibilmente superiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione e non ha dato sul punto adeguato conto.

Ha poi rigettato la richiesta di esclusione della recidiva non considerando che il fatto in imputazione può definirsi isolato rispetto ad altri reati commessi in passato, perché dettato da una situazione di tensione crescente dovuta all'epidemia.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.

5. Il difensore di (omissis) ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

### **Considerato in diritto**

1. Il ricorso di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) è inammissibile perché tardivo.

La sentenza imputata è stata pronunciata il 10 novembre 2021 ed è stata depositata nel termine di trenta giorni che la Corte aveva indicato al momento della pronuncia del dispositivo.

Il ricorso è stato proposto il 25 gennaio 2022 e quindi oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza. Il ricorso proposto fuori del termine perentorio di impugnazione è inammissibile, e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. Il ricorso di (omissis) è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2.1. Il primo motivo è infondato. La richiesta di rinvio per concorrente impegno professionale fu rigettata in forza dell'applicazione del criterio di priorità temporale, che non è per nulla criterio arbitrario. Non è poi per nulla arbitrario che, in applicazione di detto criterio, si sia avuto riguardo non alla data di commissione del reato o di iscrizione del procedimento o, ancora, di inizio della udienza preliminare, ma appunto a quella di inizio del giudizio, che per entrambi i processi in sedi distinte si è svolto in rito abbreviato.

2.2. Il secondo motivo non merita accoglimento. Il ricorrente ha censurato la decisione di rigetto del motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità dell'ordinanza del 25 febbraio 2021 con la quale non era stata accolta la richiesta

di giudizio abbreviato subordinato allo svolgimento di perizia psichiatrica dell'imputato. E però, una volta che l'imputato, rigettata la richiesta di abbreviato condizionato, abbia chiesto l'abbreviato secco, gli è preclusa l'impugnazione della ordinanza di diniego dell'abbreviato condizionato.

L'imputato, come risulta dalla sentenza di primo grado, riformulò, all'udienza del 25 febbraio 2021, la richiesta di rito abbreviato da condizionato a incondizionato, e ciò dopo che il giudice aveva rigettato la richiesta di prova.

Deve allora farsi applicazione del principio di diritto per il quale "è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato secco, la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo *in limine litis*, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative" – Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826 –.

È poi appena il caso di osservare che non vi è stata nel giudizio di appello sollecitazione ai poteri officiosi di rinnovazione istruttoria, sicché la censura del ricorrente ha esclusivo riferimento alla asserita illegittimità della decisione di primo grado in punto di diniego della condizione probatoria alla richiesta di giudizio abbreviato.

3. il ricorso di (omissis) (omissis) è infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha ricordato che il giudice di primo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza e ha precisato che la pena per il reato più grave è stata determinata in misura di poco superiore alla misura minima edittale, in ragione, implicitamente considerata, della postuma ammissione di responsabilità. Ha quindi evidenziato che il ricorrente fu tra i soggetti più attivi che alimentarono le fiamme e quindi svolse un ruolo per il quale la misura di pena applicata è stata ritenuta, nell'esercizio di una legittima valutazione discrezionale, adeguata e congrua.

4. Il ricorso di (omissis) (omissis) è infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha ricordato che al ricorrente è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale e che i reati di cui si è reso protagonista sono stati ulteriore espressione di pericolosità sociale e si sono colorati di spiccata riprovevolezza. Ha evidenziato che il giudice di primo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con le aggravanti in contestazione, che ha contenuto la

pena in una misura di poco superiore a quella minima edittale, e che ha pertanto tenuto conto del successivo ravvedimento proprio nelle operazioni di commisurazione del trattamento punitivo. Ha quindi sottolineato che il ricorrente fu indicato da un testimone come soggetto tra i più violenti, e ciò per dare contezza del giudizio di adeguatezza della pena, che si pone in tal modo come espressione di una valutazione discrezionale non censurabile nella sede del controllo di mera legittimità.

5. Il ricorso di (omissis) (omissis) è infondato.

5.1. I primi due motivi non meritano accoglimento. La Corte di appello ha ben motivato sulla ritenuta sussistenza del delitto di incendio. Ha precisato che il ricorrente, tra gli altri, appiccò il fuoco a materassi, sedie, coperte, tavoli e che con il passare dei minuti il fuoco riuscì a distruggere tutto il materiale incendiabile presente all'interno della sezione, rendendo irrespirabile l'aria su tutto il piano, nel frattempo rimasto al buio perché le fiamme avevano distrutto l'impianto elettrico. Ha quindi dedotto, con argomentazione logica, che il fuoco, che inizialmente era stato appiccato ad alcuni oggetti, era divenuto ormai irrefrenabile, sì da far ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 423 cod. pen., in forza del principio di diritto per il quale "ai fini dell'integrazione del delitto di incendio ... occorre distinguere tra il concetto di *fuoco* e quello di *incendio*, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone" (Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Rv. 269842).

5.3. Il terzo motivo è pur esso infondato. La Corte di appello non ha dedicato una apposita motivazione alle doglianze in punto di pena ma ha ricordato come, secondo le testimonianze raccolte in atti, il ricorrente fosse stato individuato come uno "dei rivoltosi che, dando fuoco a vari oggetti per alimentare l'incendio" lo rese nei fatti irrefrenabile. Ha così implicitamente attestato la congruità del giudizio commisurativo della pena operato in primo grado, ancora una volta riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti, e tra esse la recidiva. In merito alla doglianza sulla recidiva, si rileva la genericità del motivo nella parte in cui si afferma che i fatti criminosi in esame non sarebbero espressione accentuata della pericolosità sociale attestata dai precedenti, sicché l'omessa motivazione sul punto ad opera della Corte di appello non si qualifica in termini di omessa risposta censurabile. Ancora, va osservato, sulla falsariga di quanto affermato dalla Corte di appello per le altre posizioni, che la pena è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, il che rende non



censurabile la mancanza di una diffusa motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio.

6. il ricorso di (omissis) (omissis) è infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha precisato che la pena per il reato più grave è stata determinata in misura di poco superiore alla misura minima edittale e ha ricordato che il ricorrente fu tra i più facinorosi, spruzzando del liquido rosso urticante sul volto degli agenti penitenziari. Ha quindi evidenziato che il ricorrente alimentò le fiamme e quindi svolse un ruolo per il quale la misura di pena applicata è stata ritenuta, nell'esercizio di una legittima valutazione discrezionale, adeguata e congrua. Ciò anche in ragione della contestata recidiva che, con giudizio ancora una volta non censurabile nella sede di legittimità, è stata applicata sulla base del rilievo che i fatti criminosi in esame sono stati, per la loro gravità, accentuata espressione della pericolosità sociale desunta dai precedenti penali.


7. I ricorsi di E (omissis) , di (omissis) (omissis) di (omissis) (omissis) di (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) vanno pertanto rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 23 settembre 2022

Il consigliere estensore  
Giuseppe Santalucia



Il presidente  
Luigi Fabrizio Augusto Mancuso

